




Provincia di Macerata

IL PRESIDENTE

Prot. n. PR00MC-0045727-10/07/2012-P Macerata li



Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di
Macerata

Al Presidente della Comunità Montana
Alte Valli del Potenza e Esino
Via Mazzini n°29
62027 San Severino Marche (MC)

Al Presidente della Comunità Montana
Di Camerino
Via Venanzio Varano
62032 Camerino (MC)

Al Presidente della Comunità Montana
Del San Vicino
Via S. Esuperanzio n° 2
62011 Cingoli (MC)

Al Presidente della Comunità Montana dei
Monti Azzurri
Via Piave,12
SAN GINESIO

Al Presidente del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini
P.zza del Forno n° 1
62039 Visso (MC)

Al Presidente della Riserva Naturale
Dell'Abbadia di Fiastra
C.da Abbadia
6210 Tolentino (MC)

Al Presidente della Riserva Naturale
Montagna Di Torricchio
Via Pontoni n° 5
62032 Camerino (MC)

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Macerata
Via IV Novembre, 50
MACERATA

Al Presidente dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Macerata
Via Zincone 13
MACERATA

Al Presidente dell'Ordine dei Geologi delle
Marche
C.so Garibaldi, 28
ANCONA

Al Presidente del Collegio Provinciale dei
Geometri e dei Geometri Laureati di Macerata
Via Ancona, 51
MACERATA


Oggetto: Trasmissione delibera Consiglio Provinciale n.1 del 23/5/2012

Atto di indirizzo per la interpretazione delle norme di attuazione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale da applicarsi nelle procedure inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in zona agricola mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici.

Egredi Sindaci e Presidenti,

Lo sviluppo delle fonti di energia pulita e rinnovabile va infatti sostenuto, pur tenendo conto contestualmente che la realizzazione dei relativi interventi sia rispettosa dell'equilibrio ambientale e del paesaggio, ricchezza inestimabile del nostro territorio.

Nella speranza di aver fornito uno strumento di utilità per tutti gli attori coinvolti, porgo distinti saluti.





PROVINCIA DI MACERATA

CONFERENZA PROVINCIALE DELLE AUTONOMIE

Delibera n. 1

Atto di indirizzo per l'interpretazione delle norme di attuazione del Piano territoriale di Coordinamento provinciale da applicarsi nelle procedure inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in zona agricola mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici

L'anno 2012 (duemiladodici) addì 23 (ventitre) del mese di maggio (05), in Macerata, presso la Sala Consiliare della sede della Provincia, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Conferenza Provinciale delle Autonomie, convocata per le ore 16,30. La seduta ha inizio alle ore 17,30 in seconda convocazione. Risultano presenti:

Sindaco o Delegato	Sindaco o Delegato	Sindaco o Delegato	Sindaco o Delegato
Acquacanina	NO	Gagliole	NO
Apiro	NO	Gualdo	SI
Appignano	SI	Loro Piceno	SI
Belforte Del C.	SI	Macerata	SI
Bolognola	NO	Matelica	SI
Caldarola	NO	Mogliano	SI
Camerino	SI	Montecassiano	SI
Camporotondo del F.	SI	Montecavallo	NO
Castelraimondo	SI	Montecosaro	SI
Castel Sant' Angelo	NO	Montefano	SI
Cessapalombo	NO	Montelupone	NO
Cingoli	SI	Monte San Giusto	SI
Civitanova Marche	SI	Monte San Martino	NO
Colmurano	SI	Morrovalle	SI
Corridonia	SI	Muccia	NO
Esanatoglia	NO	Penna San Giovanni	SI
Fiastra	SI	Petriolo	SI
Fiordimonte	NO	Pievebovigliana	NO
Fiuminata	NO	Pievefortina	SI
		Pioraco	NO
		Poggio San Vicino	NO
		Pollenza	SI
		Porto Recanati	SI
		Potenza Picena	SI
		Recanati	SI
		Ripe San Ginesio	NO
		San Ginesio	SI
		San Severino Marche	SI
		Sant' Angelo in Pont.	SI
		Sarnano	SI
		Sefro	NO
		Serrapetrona	NO
		Serravalle del C.	SI
		Tolentino	SI
		Treia	NO
		Urbisaglia	SI
		Ussita	NO
		Visso	SI

Intervengono le Comunità Montane:

	Presidente o Delegato
Ambito 4	NO
Ambito 5	SI
Ambito 6	NO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Intervengono i Signori Consiglieri Provinciali:

	Presente	Presente	
CARTECHINI PAOLO	SI	MAZZOLI GABRIELLA WINNI	SI
ACQUAROLI FRANCESCO	NO	MONTESI MASSIMO	NO
AGOSTINI NAZARENO	SI	PEZZANESI GIUSEPPE	SI
BONFAZI LUIGI	NO	PIERGENTILI GIACOMINO	SI
BROCCOLO ROBERTO	SI	POSTACCHINI GUSTAVO	NO
BRUNO GIUSEPPINA	NO	SALVI DANIELE	NO
CANDRIA ESILDO	SI	SERI MASSIMO MARCO	NO
CAPPONI FRANCO	NO	TARTABINI NOEMI	SI
CRUCIANI PIETRO	NO	UBALDI ROSALBA	SI
CURZI ALESSANDRO	NO	VENANZI MAURO	NO
DIOMEDI MARCO	NO	VESPRINI MASSIMO	SI
GAGLIARDI PATRIZIO	NO	ZURA-PUNTARONI LUIGI	NO

Sono presenti i signori Assessori Provinciali:

	Presente	Presente	
MARIANI PAOLA	NO	LIPPI LEONARDO	SI
BIAGIOLA ALESSANDRO	SI	PALOMBINI GIORGIO	SI
BIANCHINI SPORT	NO	TORRESI GIOVANNI BATTISTA	NO

Presiede: Presidente della Provincia
Antonio PETTINARI

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Silvano Marchegiani

La seduta è pubblica.

Partecipano inoltre i Consiglieri Regionali Massi Gentiloni Silveri Francesco e Sciapichetti Angelo.

Il Presidente della Provincia, Antonio Pettinari, verificata la presenza del numero legale, propone ai presenti di osservare un minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Emilia Romagna, per Melissa Bassi, vittima dell'attentato di Brindisi e per il ventesimo anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti della scorta.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Montecassiano per chiedere di posticipare il primo punto all'ordine del giorno, anticipando gli altri due, oggetto di discussione ed approfondimento da parte dei rappresentanti degli Enti presenti.

Il Presidente Pettinari, tenuto conto dell'accordo unanime dell'assemblea sulla proposta del Sindaco Capparucci, anticipa il secondo punto all'ordine del giorno relativo l'atto di indirizzo per l'interpretazione delle norme autentiche di attuazione del Piano territoriale di Còordinamento provinciale da applicarsi nelle procedure inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in zona agricola mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici e dà la parola all'Assessore Biagiola.

Interviene, quindi, l'Ing. Alberto Gigli per illustrare dettagliatamente il punto sulla base del seguente documento istruttorio:

ATTESO che la Comunità Europea, con direttiva 2001/77/CE del 27/09/2001, ha definito il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, prevedendo che gli Stati membri adottassero misure atte a promuovere l'aumento di consumo di elettricità da fonti rinnovabili, imponendo di valutare i rispettivi quadri legislativi e regolamentari in materia di autorizzazione, allo scopo di:

- rimuovere gli ostacoli normativi favorendo l'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili;
- razionalizzare ed accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo;
- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili;

EVIDENZIATO che l'uso di fonti energetiche rinnovabili concorre alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo sostenibile e alla sicurezza degli approvvigionamenti, conformemente agli obiettivi di Kyoto e contestualmente crea occupazione locale;

DATO ATTO che sono da considerare fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

VISTA la Legge 01/03/2002 n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2001) che ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva Europea 2001/77/CE del 27/09/2001 esposta in premessa.

VISTO il D. Lgs. n. 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE e ss.mm. relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" ed in particolare l'art. 12, con il quale lo Stato italiano

alla citata Direttiva Europea promuovendo l'energia elettrica prodotta
vili nel mercato interno dell'elettricità stabilendo la pubblica utilità,
l'urgenza degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle opere
esse, nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
impianti.

3/2012 "Disciplina regionale della procedura di valutazione di impatto

n. 115/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa
li usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
3E";

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile
ozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
zione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee
zzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

egislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

1/2012 n.1, convertito nella Legge 24/3/2012 n.27 - Disposizioni
ncorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività - ed in
lo 65 dove si tratta di impianti fotovoltaici in ambito agricolo;

regionale 04 agosto 2010, n. 12 "Modifica alla legge regionale 14 aprile
lina della procedura di valutazione di impatto ambientale";

razione dell'Assemblea legislativa Regione Marche del 30 ottobre
ividuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste
al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di
ici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale
12".

esistico Ambientale Regionale P.P.A.R. approvato con Delibera del
ale Marche 3/11/1989 n.197;

alle incentivazioni del conto energia, se da un lato limita le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, dall'altro rischia, se non correttamente disciplinato, di creare modifiche sostanziali di lunga durata al territorio che risulterebbero incontrollate, specie in relazione a quelle categorie costitutive del paesaggio agrario che non rientrano tra le aree classificate non idonee nella deliberazione n° 13 dell'Assemblea Legislativa della Regione Marche, approvata nella seduta del 30 ottobre 2010;

TENUTO CONTO del notevole incremento di richieste di installazione di impianti finalizzati alla creazione di parchi fotovoltaici in zona agricola che determina inevitabilmente l'inserimento di elementi antropici estranei all'immagine storicizzata del nostro paesaggio rurale;

RICHIAMATE le linee di mandato dell'Amministrazione Provinciale laddove viene stabilito che *"Andrà valutata e sostenuta ogni possibile fonte di energia pulita e rinnovabile, vigilando contemporaneamente che la crescita di questi interventi sia rispettosa dell'equilibrio ambientale e del paesaggio, ricchezza inestimabile del nostro territorio, a partire dall'utilizzazione dell'energia fotovoltaica ed eolica, che dovrà prevedere impianti misurati e collocati in situazioni che non deturpino il profilo delle nostre splendide campagne, pregiudicandone la bellezza e, quindi, la capacità di attrazione turistica.*

Nel fotovoltaico dovranno essere incentivati impianti integrati che non consumino ulteriore territorio (prevalentemente su aree ed edifici industriali e su civili abitazioni) e sarà fatta una forte azione di sensibilizzazione volta ad incentivare gli impianti sui tetti, attivando forme virtuose come la bonifica dell'amianto".

RICHIAMATO l'art. 12, comma 7) del D. Lgs. n. 387/2003 che sottintende proprio il potere di regolamentare l'installazione degli impianti così prevedendo: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05/03/2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 14";

RITENUTO di interpretare il sopracitato dettato normativo (D.Lgs 387/03, all'art. 12, comma 7, primo capoverso) quale ipotesi subordinata alla realizzazione di tali impianti in zone urbanizzate industrializzate e vocate ad attività produttive richiedenti quantità importanti di energia. Tale interpretazione è rafforzata dalla circostanza che il legislatore nel concedere la possibilità di realizzare tali impianti in zone agricole specifica che: "Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla Legge 05/03/2001 n. 57, articoli 7 e 8, nonché del D. Lgs. 18/05/2001 n. 228, art. 14".

RILEVATO che, laddove le Amministrazioni nulla prevedano in tema di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la loro localizzazione in area agricola è da ritenersi legittima e consentita in quanto la legislazione statale vigente garantisce la possibilità giuridica di installare tali impianti nelle zone rurali classificate dallo strumento urbanistico come "Zone E" ai sensi del DM 1444/68;

RILEVATO altresì che la giurisprudenza si è espressa sostenendo che la possibilità di

realizzare parchi fotovoltaici non è senza limiti in zona agricola (TAR Puglia sentenza n. 118/09);

RITENUTO necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, porre particolare attenzione nell'esame delle istanze volte alla realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati a terra in zona agricola per mitigarne gli effetti sul territorio, così come disposto nel citato art. 12, comma 7 del D.Lgs. n.387/2003;

RITENUTO altresì necessario, nell'esame delle istanze volte alla realizzazione degli impianti di cui trattasi, tenere in debito conto sia le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento che quelle del Piano Paesistico Ambientale Regionale, in modo da garantirne la corretta attuazione;

DATTO ATTO della necessità di provvedere con urgenza all'emanazione di un atto di indirizzo per la interpretazione delle norme di attuazione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, da applicarsi nelle procedure inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in zona agricola mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici, allo scopo di scongiurare l'irreversibile pregiudizio di un fondamentale patrimonio della comunità locale, la cui tutela è riconosciuta di interesse generale dallo stesso articolo 9 della Costituzione Repubblicana nonché dalla Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20/10/2000 e ratificata dall'Italia con Legge 9/1/2006 n°14;

DATTO ATTO ALTRESI' che trattandosi di un'interpretazione delle norme di attuazione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, la stessa va sottoposta al vaglio dello stesso organo che lo ha approvato ossia il Consiglio Provinciale;

RITENUTO OPPORTUNO:

che l'atto di indirizzo per la interpretazione delle norme di attuazione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, da applicarsi nelle procedure inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in zona agricola mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaico, venga presentato in sede di Conferenza delle Autonomie locali, affinché ne vengano illustrati i contenuti

Visti:

- Il Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"
- La Legge 241/90
- Il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- Lo Statuto Provinciale

SI PROPONE, pertanto, di DELIBERARE quanto segue :

Approvare l'atto di indirizzo di cui all'allegato A) del presente atto, per la interpretazione delle norme di attuazione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale da applicarsi nelle procedure inerenti la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica in zona agricola mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici.

Macerata 15 maggio 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Ing. Alberto Gigli)

ALLEGATO A

ATTO DI INDIRIZZO PER LA INTERPRETAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DA APPLICARSI NELLE PROCEDURE INERENTI LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN ZONA AGRICOLA, MEDIANTE L'UTILIZZO DI PANNELLI FOTOVOLTAICI.

PREMESSA

Ai sensi delle leggi regionali n.3 del 26/3/2012 (ex L.R. 7/2004) e n.9 del 9/5/2011 le Province sono competenti:

- per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale inerenti la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica superiori ad una certa soglia dimensionale stabilita per legge;
- per il rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.Lgs n.387/2003 per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici;

Dall'esperienza già svolta nell'espletamento delle competenze sopra indicate si è rilevato che il notevole incremento di richieste di installazione di impianti finalizzati alla creazione di parchi fotovoltaici in zona agricola determina inevitabilmente l'inserimento di elementi antropici estranei all'immagine storizzata del nostro paesaggio rurale.


Per tale motivo la Provincia di Macerata con il presente documento ha inteso fornire un atto d'indirizzo per il corretto approccio progettuale e per l'esame delle istanze volte alla realizzazione di impianti fotovoltaici ubicati a terra in zona agricola, in modo da mitigarne gli effetti sul territorio, così come disposto nell'articolo 12, comma 7 del D.Lgs. n.387/2003 ed in coerenza con i principi del Codice Ambiente D.Lgs 152/2006 e della L.R. 3/2012.

L'elaborazione del presente atto rientra nel quadro degli strumenti da utilizzare per raggiungere gli obiettivi di tutela e di gestione del paesaggio, coerentemente con i principi sanciti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dal governo italiano con Legge n. 14 del gennaio 2006. Lo sviluppo dell'industria energetica, infatti, deve tener conto dei grandi e diffusi valori storici, architettonici, morfologici e naturali che caratterizzano gran parte dei nostri paesaggi.

Inoltre il presente atto si pone in coerenza rispetto ai contenuti della deliberazione dell'Assemblea legislativa Regione marche del 30 ottobre 2010, n. 13 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n.12".

Il presente documento in particolare ha la finalità di svolgere una lettura delle norme del PTC della Provincia di Macerata, evidenziandone il loro carattere integrativo rispetto agli ambiti di tutela ed alle norme del PPAR.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Direttiva 27/09/2001 n.2001/77/CE “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell’elettricità”;

D. Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE e ss.mm. relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

D.Lgs. n. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.

Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

Deliberazione dell’Assemblea legislativa Regione Marche 30 ottobre 2010, n. 13 “individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12”.

L.R. n.3 del 26/3/2012 “Disciplina regionale della procedura di valutazione di impatto ambientale”, abrogativa della precedente L.R. 7/2004 e ss.mm.;

Piano Paesistico Ambientale Regionale P.P.A.R. approvato con Delibera del Consiglio Regionale Marche 3/9/1989 n.197;

Piano Territoriale di Coordinamento di questa Provincia approvato definitivamente con delibera di Consiglio Provinciale n.75 dell’11/12/2001;

Legge Regionale 5/8/1992 n.34, art. 12, comma 1, lett.a) che testualmente recita “i piani territoriali di coordinamento (PTC) nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale PPAR del piano di inquadramento territoriale PIT e dei piani di bacino di cui alla Legge 18/5/1989, n.183 e s.m.i. determinano gli indirizzi generali di assetto del territorio provinciale ed in particolare indicano le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti”;

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO

Il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Macerata, approvato definitivamente con delibera di Consiglio Provinciale n.75 dell’11/12/2001 determina, in attuazione del vigente ordinamento regionale e nazionale e nel rispetto del piano paesistico ambientale regionale (PPAR), le linee generali per il recupero, la tutela ed il potenziamento delle risorse, nonché per lo sviluppo sostenibile e per il corretto assetto

del territorio medesimo. La sua disciplina è articolata per direttive, indirizzi e prescrizioni:

- Le direttive sono volte a costituire le linee strategiche cui gli enti locali territoriali e, in genere, i soggetti pubblici debbono conformarsi nella progettazione e nell'attuazione di iniziative e di interventi che siano in grado di incidere sull'assetto del territorio provinciale e sullo sviluppo della comunità su di esso insediata; Gli enti e le amministrazioni pubbliche diverse dalla Provincia, nonché i concessionari ed in genere i soggetti operanti nel settore dei servizi pubblici e delle attività d'interesse pubblico sono tenuti, per le iniziative e gli interventi che interessano il territorio provinciale e che incidono sulle materie disciplinate dal PTC, a conformare i propri atti alle direttive ed alle prescrizioni;
- Gli indirizzi hanno carattere cogente rispetto all'attività di pianificazione urbanistica -generale ed attuativa- dei Comuni;
- Le prescrizioni sono immediatamente vincolanti per tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano sul territorio della Provincia.

Il PTC inoltre, anche per favorire la corretta e piena attuazione del PPAR, detta prescrizioni integrative, correlandole a quelle del piano paesistico ambientale regionale, attraverso le seguenti operazioni:

- a.- individuazione di ambiti di tutela provvisori (la cui delimitazione definitiva compete agli strumenti urbanistici generali, compreso il caso degli ambiti cartograficamente delimitati dal PTC): per detti nuovi ambiti (ossia quelli definitivamente delimitati dai Comuni in sede di adeguamento del P.R.G. al P.T.C.) il PTC detta prescrizioni di base permanenti con riferimento ad alcune categorie costitutive del paesaggio;
- b.- individuazione di emergenze geomorfologiche con ambiti provvisori di tutela, la cui delimitazione definitiva compete agli strumenti urbanistici generali in sede di adeguamento al PTC;
- c.- delimitazione di alcuni puntuali ambiti provvisori di tutela di beni appartenenti alle categorie costitutive del paesaggio, in parte e salve eventuali ulteriori specificazioni da parte dei singoli Comuni interessati, all'operazione di delimitazione degli ambiti definitivi di tutela di cui al secondo comma dell'art.27 bis delle NTA del PPAR;
- d.- definizione delle prescrizioni generali di base transitorie e permanenti, dettate a tutela di alcune categorie costitutive del paesaggio, ritenute componenti fondamentali dell'ambiente caratterizzante il territorio provinciale per gli aspetti geologico-geomorfologico, botanico-vegetazionale e storico-culturale.

Tale Piano pertanto va tenuto in debito conto nelle trasformazioni territoriali legate all'installazione di impianti fotovoltaici fissati al terreno in zona agricola, al pari del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), che integra ed attua correlando prescrizioni proprie a quelle del Piano Regionale.

Peraltro la Regione in sede di accertamento della conformità del PTC della Provincia di Macerata al PPAR, avvenuto con DPGR n. 84 dell'8/5/2001, ha indicato che *lo stesso integra opportunamente le previsioni del Piano Regionale, consentendo di praticare concretamente le più aggiornate concezioni di sviluppo sostenibile in rapporto alle qualità ambientali, culturali, storiche e paesaggistiche di cui è particolarmente ricco il territorio marchigiano*; ha altresì indicato che il PTC concretizza l'integrazione del PPAR nell'individuazione di nuovi ambiti da sottoporre alle tutele del PPAR.

Ne deriva quindi che per gli ambiti prescrittivi individuati dal PTC nelle tavole EN3a e EN3b e sottoposti a tutela integrale ai sensi dell'articolo 23.10-bis PTC, che a volte si sovrappongono rispetto a quelli del PPAR ed a volte li integrano, valgono le incompatibilità e le disposizioni riportate nella Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Marche 30 ottobre 2010, n. 13 "Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge Regionale 4 agosto 2010, n. 12".

Pertanto le aree interessate dagli ambiti prescrittivi di PTC soggetti a tutela integrale, ossia le aree dove sono perimetrare:

- le emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche;
- i corsi d'acqua;
- i varchi fluviali;
- le aree di confluenza fluviale;
- i crinali;
- gli affacci collinari costieri;
- i versanti;
- i litorali;
- i varchi marini;

sono aree non idonee alla localizzazione degli impianti fotovoltaici, con moduli al suolo al pari delle corrispondenti categorie costitutive del paesaggio del PPAR.

Per quanto riguarda il resto del territorio provinciale, ossia quello che non è interessato dagli ambiti prescrittivi del PTC sottoposti alle disposizioni dell'articolo 23.10-bis PTC, gli effetti indotti dall'installazione di impianti fotovoltaici fissati al terreno, nei riguardi delle risorse di ogni sistema di riferimento (ambientale, insediativo, socio-economico), devono essere accertati attraverso lo strumento tecnico della verifica di conformità e/o di congruità di cui all' art.5.6 delle NTA che ne indica, oltre ai contenuti, anche le modalità. Tale verifica va svolta al fine di accertare il rispetto degli indirizzi specifici, delle direttive, nonché il rispetto delle prescrizioni di base del PPAR.

Le verifiche di cui trattasi costituiscono, fin dal primo esame da parte dei Consigli Comunali, documentazione di corredo degli interventi e le stesse vanno depositate per conoscenza presso il competente servizio provinciale.

Ne consegue che tale elaborato deve costituire parte integrante del progetto ed è da esso che prende avvio l'impulso per l'esame e la valutazione da parte del C.C.

In particolare: nella redazione e nell'esame della verifica di conformità e/o di congruità va tenuto conto che si rende sempre necessario il pronunciamento del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 5.6 delle NTA del PTC in quanto spetta ad esso, in qualità di organo competente e mediante propria deliberazione, procedere con l'accertamento (e non l'approvazione) degli effetti indotti dall'intervento di trasformazione proposto nei riguardi delle risorse e di ogni sistema di riferimento (ambientale, insediativo, socio-economico) coinvolti, dimostrando rispettivamente la conformità e la congruità dello stesso con il PTC.

E' d'obbligo una precisazione rispetto alle conseguenze che la decisione da parte dell'organo competente comporta nei confronti di dichiarazioni di conformità per interventi in ambiti tutelati. Alla stessa infatti non consegue necessariamente una ripermenzione o addirittura una eliminazione dell'ambito di tutela, bensì un approfondito esame ed accertamento di incompatibilità/compatibilità della previsione progettuale contenente tutte le necessarie opere di mitigazione e compensazione degli impatti rilevati con riguardo alle risorse individuate.

E' dunque evidente il fondamentale ruolo che il Comune è chiamato a svolgere in materia. Le scelte da effettuare sono demandate all'organo competente che la legge individua nel Consiglio Comunale. A garanzia di un ordinato sviluppo e uso del territorio, in un'ottica di salvaguardia e tutela dell'ambiente e delle sue risorse, il Consiglio Comunale si avvale della preventiva verifica circa la conformità degli interventi proposti, costituita dagli elaborati di cui all'art.5.6 delle NTA del PTC, da approvarsi con le modalità ivi indicate. La decisione del Comune comporta scelte di merito in relazione al rapporto tra potenziali impatti e risorse interessate. Gli esiti finali dovranno essere resi noti e prodotti antecedentemente alla fase decisoria del procedimento autorizzatorio.

Rispetto alla piena applicazione del PTC all'installazione degli impianti fotovoltaici si precisa che per gli stessi, diversamente dal PPAR, non può essere richiamata l'esenzione dalle prescrizioni di base stabilita dall'art.60, punto 3c delle NTA, in quanto la stessa non è stata recepita all'interno dell'articolo 8 delle NTA del PTC che tratta appunto delle esenzioni.

Inoltre, dato atto che tra i divieti legati ad alcuni ambiti prescrittivi del PTC vi è compreso anche quello di realizzare ogni nuova edificazione (articolo 23.10-bis), sembra opportuno riportare alcuni concetti normativi e giurisprudenziali consolidati, rispetto alla definizione di costruzione:

I. Secondo una consolidata giurisprudenza (TAR Lombardia Brescia, sez. I, 25.05.2010, n. 2143; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 24.04.2009, n. 2163), la nozione di nuova costruzione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 (rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di richiedere il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica) implica una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, sicché si configura una nuova costruzione non solo nel caso di opere realizzate in muratura, ma anche nel caso di opere realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, sempreché le stesse risultino preordinate a soddisfare esigenze non precarie del costruttore ed a recare un'utilità perdurante nel tempo (TAR Campania-Napoli, Sez. VII, sentenza 01.09.2011 n. 4260).

II. La nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante la realizzazione di opere murarie, cosicché fuoriesce da tale definizione soltanto l'opera destinata, fin dall'origine, a soddisfare esigenze contingibili e circoscritte nel tempo. In particolare, la precarietà di un manufatto, al fine di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, va valutata a prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente impressa dal costruttore e dalla maggiore o minore amovibilità delle parti che lo compongono, considerando invece l'opera alla luce della sua obiettiva e intrinseca destinazione naturale che ne riveli l'uso oggettivamente precario e temporaneo (TAR Campania Napoli, sez. III, 06.11.2007, n. 1068; TAR Lombardia Milano, sez. IV, 09.03.2011, n. 644) (TAR Liguria, Sez. I, sentenza 28.06.2011 n. 1015).

III. Nella costante giurisprudenza da diversi anni ormai il concetto di "costruzione" è stato così definito - "Nella figura giuridica di costruzione per la quale occorre la concessione edilizia (ora permesso di costruire), rientrano tutti quei manufatti che, comportando una

trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, modificano lo stato dei luoghi, in quanto essi, difettando obiettivamente del carattere di assoluta precarietà, sono destinati, almeno potenzialmente, a perdurare nel tempo; non ha rilievo a riguardo la distinzione tra opere murarie e opere di altro genere né il mezzo tecnico con cui sia assicurata la stabilità del manufatto al suolo, in quanto la stabilità non va confusa con la irrevocabilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non temporaneo" (Cass. Sez. III, 23/4/1994). E ancora "Non è essenziale l'incorporazione al suolo per rendere la costruzione soggetta alla concessione edilizia" (Cass. 27/11/1979 in riv. Pen. 1980, 492).

Per quanto sopra indicato si ritiene che l'installazione di impianti fotovoltaici fissati al terreno si configuri come intervento di nuova costruzione.

INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E NEL TERRITORIO

Ai fini del rispetto dei seguenti criteri primari assunti dal PTC:

- riconoscere e valorizzare la diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, con l'obiettivo della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, del mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali,
 - corretto assetto del territorio.
- nella redazione dei progetti di cui trattasi, nonché nell'esame delle relative istanze si terrà conto dei seguenti principi:

- Non debbono essere interrotti i corridoi ecologici esistenti o potenziali. Va invece perseguita l'attuazione ed incentivazione degli interventi di manutenzione e di potenziamento della rete ambientale locale e, qualora presenti, delle fasce di vegetazione ripariale.
- In prossimità dei corsi d'acqua si dovrà dare attuazione alla promozione ed incentivazione degli interventi di manutenzione degli stessi e di rinaturalizzazione del relativo contesto.
- Nell'ambito delle riserve di naturalità (principale e locale), del crinale principale e della dorsale carbonatica secondaria, si debbono prevedere interventi idonei a conseguire il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità, la tutela ed il riequilibrio della risorsa suolo, nonché la manutenzione, il recupero ed il potenziamento della vegetazione (anche arbustiva) esistente ed in particolare del patrimonio boschivo.
- Nell'area e nel reticolo di scambio delle dorsali si debbono prevedere interventi idonei a conseguire il massimo sviluppo dei corridoi di scambio delle dorsali, il potenziamento delle fasce ripariali dei corsi d'acqua e dei boschi, anche attraverso nuove piantumazioni che realizzino la continuità delle masse boschive nonché, nelle aree agricole, il recupero ed il potenziamento degli elementi diffusi del paesaggio agrario ed in particolare delle siepi, degli arbusteti, dei filari fino a costituire una rete minore di corridoi ecologici; Non debbono essere interrotte le continuità ecobiologiche, esistenti o potenziali.

- Nell'area collinare di microconnessione, si debbono prevedere interventi idonei a tutelare e potenziare gli elementi minori, costituenti la rete dei piccoli corridoi ecologici delle aree collinari e di pianura, nonché a potenziare e ricostituire il ricco sistema di connessioni attraverso interventi sugli elementi diffusi del paesaggio agrario, sul sistema di fossi e piccoli corsi d'acqua.
- Nelle aree coltivate montane e le aree coltivate di valle, ogni intervento di trasformazione dovrà prevedere opere di minimizzazione e compensazione degli impatti.
- Le eventuali scarpate, realizzate mediante scavi e rinterrati per la regolarizzazione della superficie del suolo, finalizzata alla messa in opera dell'impianto, saranno rinverdite e/o consolidate mediante tecniche di ingegneria naturalistica.
- Non devono essere mai alterati la naturale pendenza complessiva dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli dei terreni interessati dall'intervento;
- Tutti i cavidotti interni all'area di intervento dovranno essere interrati, fatta eccezione per i tratti di collegamento elettrico fra i pannelli di una stessa fila.
- Tutti cavidotti di collegamento dalla stazione di trasformazione alla connessione alla linea elettrica di distribuzione di media o alta tensione dovranno essere interrati;
- Ove possibile, e compatibilmente con la natura geomorfologia dei suoli, sarà opportuno evitare l'utilizzo di plinti di fondazione, preferendo strutture portanti collocate su terreno o altre adeguate tecniche di ancoraggio al suolo. Nelle installazioni a terra andranno preferite soluzioni tecniche atte a minimizzare l'occupazione di suolo, in particolare con telai di sostegno dei pannelli opportunamente sopraelevati dal terreno.
- Dovrà essere comunque applicato il principio del minore utilizzo del suolo.
- Evitare che la presenza dell'impianto possa interrompere la continuità di unità di paesaggio con caratteri morfologici e naturalistico-ambientali dominanti;
- Le opere accessorie di viabilità debbono essere realizzate con materiale permeabile (macadam) e debbono essere effettuate, previa analisi del sito, le opere di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche con soluzioni e tecniche della buona regola agraria.
- Ogni intervento deve prevedere le opere di mitigazione necessarie ad attutire l'interferenza visiva, tenendo conto delle visuali panoramiche, paesaggistiche e della visibilità da strade e da ogni altro spazio pubblico, nonché della vicinanza ad edifici di interesse documentario o artistico. A tale scopo i progetti devono essere corredati da uno studio di Analisi della visibilità dell'impianto dai principali punti di vista di interesse pubblico e paesaggistico (autostrade, strade statali, strade provinciali di alta percorrenza, strade di tipo panoramico, belvedere, luoghi della memoria, ecc.....), corredato di apposita documentazione di foto-restituzione dell'inserimento dell'impianto nel territorio così come "percepito" dai punti di vista prima citati, nonché di una Carta di Intervisibilità che testimoni l'eventuale presenza di altri impianti vicini e l'interazione visiva fra gli stessi (zone di Impatto Visuale).

- La superficie interessata dall'intervento dovrà essere delimitata da idonee aree verdi realizzate con piante autoctone e comunque con specie vegetali compatibili con il modello di vegetazione potenziale o con la destinazione d'uso caratteristici dell'area d'interesse. Sono altresì da preferire formazioni arboree ed arbustive che non accentuino la linearità dei confini degli impianti, ma, al contrario, contribuiscano a creare elementi di transizione realmente estesi ed irregolari.
- La realizzazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire in modo che lo stesso sia percepito, certamente come impianto tecnologico, ma dalle sembianze di una "coltura agricola". Il suo inserimento nel paesaggio deve cioè generare il minor impatto possibile, sia dal punto di vista ambientale vero e proprio che visivo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(F.to Ing. Alberto GIGLI)


Il Presidente apre il dibattito.

Intervengono il Sindaco del Comune di Montecassiano ed il Consigliere provinciale Massimo Vesprini; segue, per ciascuno, la replica dell'Ing. Alberto Gigli.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Petriolo.

Per il resoconto degli interventi si rinvia alla trascrizione della registrazione agli atti della pratica.

Il Presidente Pettinari, tenuto conto che non vi sono ulteriori interventi, insieme ai rappresentanti degli Enti intervenuti prende atto della proposta e passa al successivo punto all'ordine del giorno.



Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto a termini di legge come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



In pubblicazione all'Albo Pretorio dal **3 1 MAG. 2012** per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Macerata, li **3 1 MAG. 2012**

IL SEGRETARIO GENERALE



VISTO DI ESECUTIVITA'

st